

Decreto Ministeriale 27 MARZO 1996

Lotta obbligatoria contro la cocciniglia *Marchalina hellenica* (Genn.), nel territorio della Regione Campania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art.71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n.536 del 30.dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n.91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n.41 del 19.febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che nell'isola di Ischia è stata constatata la presenza su piante di pino della cocciniglia denominata "*Marchallina hellenica* (Genn.)";

Considerato che la cocciniglia in questione si sta diffondendo rapidamente in tutte le aree e pinete del comune di Ischia ;

Considerato che il fitofago è particolarmente contagioso e può costituire una seria minaccia per le specie di pino presenti nell'area mediterranea;

Udito il parere n.27/95 espresso nella adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schermo di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia "*Marchallina hellenica*" (Genn.)";

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la cocciniglia denominata "*Marchallina hellenica* (Genn.)" è obbligatoria nel territorio della Regione Campania.

Art. 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza della "*Marchallina hellenica*" (Genn.)" devono essere effettuati, anno per anno, su disposizione della Regione Campania , per il tramite del servizio fitosanitario regionale su tutti i pini presenti nel territorio di competenza (pinete litoranee, alberature stadali, vivai ecc.) al fine di determinare le eventuali zone infestate.

Art. 3.

Gli interventi volti al controllo del fitofago sulle piante di pino delle zone infestate, nonché sulle altre piante eventualmente ospiti, sono obbligatori e devono effettuarsi a cura e spese del proprietario delle piante infestate secondo le direttive tecniche e le modalità fissate dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 4

E' vietato il trasporto delle piante o parti di piante ospiti del fitofago dall'isola d'Ischia sia nell'ambito della zona infestata che da questa a tutto il territorio nazionale, senza la preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Art. 5.

La potatura di piante ospiti del Fitofago deve essere effettuata sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che verificherà sul posto l'avvenuta distruzione di tutto il materiale vegetale di risulta:

Art. 6.

La presenza di nuovi focolai di infestazione della cocciniglia "*Marchallina hellenica* (Genn.)" deve essere immediatamente denunciata , al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dai proprietari o dai produttori dei terreni in cui si trovano le piante infestate.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto gli inadempienti saranno denunciati alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro Lucchetti